

dossier

XIX Legislatura

26 novembre 2025

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

A.S. n. 1518-A



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI DELLA CULTURA,
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 499/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

TEL. 066760-3255 st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 462/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di reclutamento universitario</i>)	8
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale</i>)	38
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	44
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	48

SCHEDE DI LETTURA

Premessa

Il disegno di legge [AS 1518](#), di iniziativa governativa, reca la **revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**.

Approvato dal Consiglio dei ministri nella [riunione del 19 maggio 2025](#), è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter parlamentare in data 3 giugno 2025.

Composto da 4 articoli, è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il contenuto del disegno di legge originario

Come si legge nella **relazione illustrativa** che accompagna il disegno di legge, esso è stato elaborato sulla base delle risultanze del **Gruppo di Lavoro** nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della governance della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca. Tra le tematiche alle quali si è dedicato il citato Gruppo di lavoro, figura una **valutazione complessiva sulla funzionalità del vigente sistema di Abilitazione scientifica nazionale (ASN)** di cui all'articolo 16 della [legge n. 240 del 2010](#), dopo dodici anni di prassi applicativa, e sulle procedure, all'abilitazione strettamente connesse, **per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato** di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Sul punto, nella relazione, il Governo ravvisa “**un generale smarrimento**” dello scopo iniziale con cui era stata introdotta l'ASN, che era quello di istituire un meccanismo che consentisse di accertare preventivamente il possesso dei livelli di qualificazione e produttività scientifica considerati necessari per la partecipazione alle procedure di reclutamento per la docenza universitaria. Le **principali criticità** che il Governo oggi riscontra nel sistema citato sono di seguito illustrate.

In primo luogo, si è osservato negli anni un progressivo radicarsi, negli abilitati, di una vera e propria aspettativa che l'ASN costituisca una sorta di **diritto acquisito alla chiamata in ruolo**. Si tratta di una aspettativa del tutto contraria al dettato normativo, ma che ha portato: da un lato, all'esercizio di una serie di pressioni, poi coronate da successo, per ottenere **l'allungamento della durata della validità dell'ASN**, che è passata dai quattro anni originariamente previsti ai **dodici anni** attuali, privando così l'istituto della sua capacità di valutare la produttività dei candidati in un arco di tempo limitato e, quindi, ancora attuale al momento della partecipazione alle procedure di chiamata; dall'altro, ad un considerevole **incremento del numero di abilitati**, con i conseguenti “effetti distorsivi sulla programmazione strategica degli atenei”;

In secondo luogo, il Governo riscontra una obiettiva **ridondanza** nell'ambito del processo di **valutazione quali-quantitativa** finalizzata al reclutamento del personale docente: essa è infatti effettuata prima in sede di ottenimento dell'ASN e poi presso il singolo ateneo reclutante nel corso del reclutamento vero e proprio. Tale duplicazione appare oggi al Governo inutile, "soprattutto per quanto riguarda i titoli scientifici, incluse le pubblicazioni", e con particolare riferimento ai settori cosiddetti bibliometrici, per i quali è da considerarsi sufficiente il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi".

In terzo luogo, il Governo considera negativo il fatto che nella valutazione effettuata in sede di ottenimento dell'ASN **non sia presente alcun riferimento all'attività didattica**, a quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, a quella amministrativo-gestionale, svolte dal candidato, così come, per le aree mediche, alla sua esperienza clinico-assistenziale. Si tratta, al contrario, di **elementi** che ad avviso del Governo dovrebbero essere considerati come **cruciali** nell'ambito della valutazione effettuata in sede di reclutamento, e che sarebbe opportuno vagliare già in sede preventiva.

In quarto luogo, il Governo segnala l'esistenza di una **forte disomogeneità** nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, e nota che tale disomogeneità ha dato origine ad un **elevatissimo numero di ricorsi**, dai tempi di risoluzione incerti, e con le inevitabili conseguenze negative per candidati, università, studenti.

In quinto ed ultimo luogo, tra le criticità può annoverarsi anche il **costo considerevole** che il Ministero sostiene per l'espletamento delle procedure di ASN, sia in termini puramente burocratici, che di risorse finanziarie e strumentali (soprattutto informatiche, come evidenzia nel dettaglio la relazione tecnica), che infine in termini di risorse umane. Su quest'ultimo punto si ricorda, ad esempio, che i docenti commissari possono chiedere l'esenzione parziale dalla didattica, con i conseguenti impatti sull'offerta formativa delle università di appartenenza.

Partendo da questa **valutazione fortemente negativa**, il disegno di legge in esame intende quindi **superare l'ASN**, sostituendola con un sistema estremamente più snello, nell'ambito del quale i **requisiti minimi** di produttività e qualificazione scientifica, che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all'ANVUR, sono meramente **autocertificati dai candidati**, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed attestati tramite il **caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica** messa a disposizione del Ministero, senza che a quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.

Quella che fino ad oggi è stata una procedura di valutazione quali-quantitativa al termine della quale si otteneva un certificato di abilitazione viene quindi sostituita da una procedura di caricamento telematico finalizzata a **soddisfare una mera condizione di ammissibilità** per la partecipazione ai concorsi indetti dalle singole università.

Si tratta di un sistema assai innovativo rispetto al quadro vigente, che **responsabilizza** in modo significativo **l'autonomia degli atenei** nelle procedure di reclutamento e che, conseguentemente, intende introdurre **meccanismi incentivanti** nell'ambito del riparto della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al fine di spingere le università, come riporta la relazione illustrativa, ad **assumere realmente “i migliori**, ossia coloro i quali nel periodo successivo all'assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività, con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al **miglioramento della qualità** delle attività dell'università che li ha reclutati”.

Le misure che si sono sopra illustrate sono contenute, in particolare, dagli **articoli 1 e 3** del disegno di legge in esame. Ad esse si aggiunge quanto previsto dall'**articolo 2**, con il quale si introducono invece diverse misure volte ad incentivare il meccanismo della **mobilità dei docenti universitari** tra i diversi atenei, al fine di **superare il “localismo”** che tradizionalmente connota il sistema universitario italiano.

L'esame del disegno di legge in sede referente

Il disegno di legge è stato assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente, in data 23 giugno 2025. L'esame, iniziato il 25 giugno 2025, è stato concluso il 22 ottobre 2025, dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Le modificazioni approvate dalla Commissione hanno principalmente riguardato l'articolo 1 del provvedimento, segnatamente con l'introduzione di una nuova disciplina relativamente alla composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Un'ulteriore disposizione inserita in sede referente demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste prima indicate, delle cause di esclusione dalle medesime e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Infine, un'altra modifica disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame parlamentare, al **comma 1**, prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Il **comma 1-bis** introduce una nuova disciplina relativamente alla composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Il **comma 2** modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Il **comma 3** modifica la disciplina **relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato**. Il **comma 3-bis** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici. Il **comma 3-ter** disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della **Libera università di Bolzano**, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca. Il **comma 3-quater** reca modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.

Il **comma 1** sostituisce integralmente l'[articolo 16 della legge n. 240 del 2010](#), che si riferisce attualmente all'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e che assume la nuova rubrica "Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari".

Nella vigente formulazione, l'articolo 16 ha istituito al comma 1 l'abilitazione scientifica nazionale, la quale ha durata di dodici anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Premessa del presente *dossier*.

Esso prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di

professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato modificato il **comma 2** del novellato articolo 16 disponendo che, nella fissazione dei requisiti, sono tenuti comunque in considerazione **l'attività di didattica e ricerca** in Italia e all'estero, **la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base** o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, **nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.**

Come chiarito dal comma 3 del novellato articolo 16, il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000), da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca cui il comma 1 demanda l'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per la chiamata nei ruoli universitari, è chiamato altresì a stabilire anche le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

Il **comma 1-bis, inserito durante l'esame parlamentare**, introduce, mediante l'inserimento dell'**articolo 17-bis nella legge n. 240 del 2010**, una nuova disciplina relativamente alla composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. In base a tale disposizione, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con **validità biennale**, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici (comma 1). L'inclusione nelle liste è condizionata al **possesso dei requisiti** di cui all'articolo 16, comma 1 (come sostituito dall'articolo 1 qui in esame) della L. 240/2010, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, **documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3**. La domanda per l'inclusione nella lista è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste è pubblicato nel sito *internet* del Ministero (comma 2).

Ai sensi del comma 3, non possono essere inclusi nelle liste:

- **i professori straordinari a tempo determinato;**
- **i professori collocati in aspettativa obbligatoria;**

- **i professori che**, nell'anno precedente, **hanno ricevuto una valutazione negativa**;
- **i professori che sono stati condannati**, in via definitiva, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il comma 4 dispone che, in sede di pubblicazione delle liste, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame, nel novellare l'[articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

In particolare la **lettera a)**, intervenendo sul comma 1:

1. al **numero 1)** modifica la lettera a) dello stesso, prevedendo che la pubblicità del procedimento di chiamata debba recare anche la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare** e di un eventuale **profilo individuato** tramite l'indicazione di uno o più **settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare**, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali
2. mediante il **numero 1-bis)**, **inserito durante l'esame parlamentare**, introduce la **lettera a-bis)** al comma 1 dell'articolo 18, la quale prevede la presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un *curriculum* recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario *standard* definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 (su cui si veda sopra);
3. con il **numero 2)** modifica la **lettera b)**, specificando che l'ammissione al procedimento di chiamata riguardi studiosi in possesso **dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16** (come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame); **si espunge quindi il riferimento al possesso dell'abilitazione** per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
4. con il **numero 3)** inserisce le **lettere b-bis) e b-ter)** al fine di disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici.

Nello specifico, la **lettera b-bis)** prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) **un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura**, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una

posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b) dell'articolo 18, comma 1, della L. 240/2010;

2) **quattro componenti esterni all'università** che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno **due componenti afferenti al medesimo settore**;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, **almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia**, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3).

La **lettera b-ter)**, al fine di garantire **un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici** di cui alla lettera b-*bis*), integra i criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati dal Ministero ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta, **tre componenti**, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-*bis*), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-*bis*), numero 2);

2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;

5. mediante il **numero 4)** modifica il criterio previsto dalla **lettera d)**, introducendo l'obbligo di **verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare nonché di valutazione delle modalità di svolgimento della didattica**. Si introduce anche la facoltà per le università di stabilire **il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici**;

6. con il **numero 5)** inserisce le **lettere d-*bis*) e d-ter)**. La **lettera d-*bis*)** prevede la discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati, nonché lo **svolgimento di una prova didattica** su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso. La **lettera d-ter)** stabilisce che, fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il **candidato più meritevole**.

La **lettera b)** del **comma 2** in esame modifica il comma 4 dell'articolo 18 della L. 240/2010, prevedendo che ciascuna università statale, nell'ambito della

programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un **quarto** (e dunque non più a un **quinto**) dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*. La lettera in esame aggiunge un ulteriore periodo per specificare che **i professori e i ricercatori a tempo pieno che svolgono attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei** (articolo 6, comma 11, della L. 240/2010), **contribuiscono al raggiungimento della predetta quota.**

La **lettera c)** modifica il comma 4-*ter*, prevedendo che gli studiosi chiamati direttamente dalle università possono essere in possesso – oltre che dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare, come attualmente già previsto – anche **dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi del novellato articolo 16 della L. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.**

La **lettera d)** inserisce il **comma 4-*quater***, il quale demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle **linee-guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo 3 anni dalla presa di servizio**, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del novellato articolo 18 della L. 240/2010, nonché degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24 della medesima legge, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo a favore delle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. n. 243/1991, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

In particolare, il richiamato comma 5-*bis* dell'articolo 7 della L. 240/2010 fa riferimento ai professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e agli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che le università possono chiamare per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione. Il comma 5-*ter* prevede che alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica.

Il **comma 3** dell'articolo 1 oggetto della presente scheda reca alcune modifiche all'articolo 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della L. 240/2010.

La **lettera a)** modifica il **comma 1-*bis*** (inserito dall'art. 14, comma 6-*decies*, lett. a), del D.L. n. 36/2022 - L. n. 79/2022), il quale stabilisce che ciascuna università,

nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un **quarto** (non più a un terzo) degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo 24, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

La **lettera b), numero 1)**, modifica il **comma 2**, relativamente alla disciplina dei criteri di scelta dei ricercatori a tempo determinato, il cui profilo viene individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali. Al medesimo **comma 2** la **lettera 1-bis)**, **inserita durante l'esame parlamentare**, introduce la **lettera a-bis)**, la quale prevede la presentazione delle domande di partecipazione per i ricercatori a tempo determinato, unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1.

Il **numero 2)** inserisce la **lettera b-bis)**, che prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno **due** di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti specifici previsti dal novellato articolo 16 della L. 240/2010 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della L. 240/2010;
- 2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
- 3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore.

La **lettera b-ter)** è stata soppressa **durante l'esame parlamentare** e disciplinava le cause di esclusione di alcune categorie dalla nomina a componente della commissione giudicatrice. Tali disposizioni sono in parte trasfuse nel nuovo articolo 17-*bis* (vedi *supra*).

Il **numero 3)**, nel modificare la **lettera c)**, trasforma in obbligo la **facoltà** di prevedere nel bando un numero massimo (che attualmente non deve essere inferiore a dodici) delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, stabilendo al contempo che tale numero debba essere **ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici**, stabilendo altresì lo svolgimento di **una prova**

didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, e di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Il **numero 4)**, il quale inserisce la **lettera c-bis)**, di contenuto parzialmente corrispondente alla lettera d-ter) del novellato articolo 18, comma 1, della L. 240/2010, inserita dal comma 2 dell'articolo in esame, introduce la disposizione per cui, ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d)¹, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il **candidato più meritevole**.

La **lettera c)**, modificando il **comma 5**, interviene sulla procedura di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale da parte del titolare del contratto di ricerca con quello al **possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica** determinati ai sensi del novellato articolo 16 della L. 240/2010.

Il **comma 3-bis** dell'articolo 1, **inserito durante l'esame parlamentare**, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione:

- dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17-bis della legge n. 240/2010, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo;
- delle cause di esclusione dalle medesime liste;
- delle modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 qui in esame.

Il **comma 3-ter**, **inserito durante l'esame parlamentare**, al fine di garantire e potenziare l'**offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano**, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125², della L. n. 127/1997, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca,

¹ Tale lettera prevede la deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

² Tale comma prevede che i competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.

prevede che i competenti organi della medesima università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. n. 240/2010, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo.

Il comma 3-quater, inserito durante l'esame parlamentare, reca modifiche di coordinamento agli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 15, comma 2, e 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010. Per la loro illustrazione si rinvia al testo a fronte qui sotto.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
Art. 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)	Art. 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
<i>commi 1-5 omissis</i> 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante	<i>commi 1-5 omissis</i> 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.</p>	<p>lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.</p>
<p>5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere</p>	<p>5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.	scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura.
Art. 15 <i>(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)</i>	Art. 15 <i>(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)</i>
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.	1. <i>Identico</i>
2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. <i>commi 3-5 omissis</i>	2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. <i>commi 3-5 omissis</i>
Art. 16 <i>(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)</i>	Art. 16 <i>(Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari)</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di dodici anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.</p>	<p>1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.</p>
<p>3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:</p> <p>a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;</p> <p>b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;</p> <p>c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro</p>	<p>2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;</p> <p>d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);</p> <p>e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;</p> <p>f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;</p> <p>g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un</p>	

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;</p> <p>h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;</p> <p>i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;</p> <p>l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di</p>	

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;</p> <p>m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa;</p> <p>m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;</p> <p>n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;</p> <p>o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.</p>	
<p>4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.</p>	<p>3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.
	Art. 17-bis <i>(Liste per commissioni giudicatrici)</i>
	1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
	2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito internet del Ministero.
	3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, i professori che sono stati

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
	4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.
Art. 18 (Chiamata dei professori)	Art. 18 (Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:	1. <i>Identico:</i>
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;	a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali ; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
	a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;
<p>b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;</p>	<p>b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;</p>
	<p>b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	<p>prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);</p> <p>2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;</p> <p>3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;</p> <p>4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) e a 3);</p>
	<p><i>b-ter</i>) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera <i>b-bis</i>), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:</p> <p>1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera <i>b-bis</i>), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera <i>b-bis</i>), numero 2);</p> <p>2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;	c) <i>identica</i> ;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;	d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
	d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;
	d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto	e) <i>identica</i> .

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.	
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.	2. <i>Identico.</i>
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3.	3. <i>Identico.</i>
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo	4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di ruolo

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.</p>	<p>alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis. I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.</p>
<p>4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette.	
4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.	4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.
	4-quater. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;	<i>Commi 5 e 6 identici</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>b) (ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonché degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter);</p> <p>c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;</p> <p>d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;</p> <p>e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;</p> <p>f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.</p> <p>6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.</p>	
Art. 23 <i>(Contratti per attività di insegnamento)</i>	Art. 23 <i>(Contratti per attività di insegnamento)</i>
<p>1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
<p>qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.</p>	
<p>2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Art. 24 (<i>Ricercatori a tempo determinato</i>)</p>	<p>Art. 24 (<i>Ricercatori a tempo determinato</i>)</p>
<p>1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.	
1- <i>bis</i> . Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.	1- <i>bis</i> . Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un quarto degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:	2. <i>Identico:</i>
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;	a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali ; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
	a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3;	b) <i>identica</i> ;
	b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
	<p>delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;</p> <p>3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;</p>
<p>c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more</p>	<p>c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera</p>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;	di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
	c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole.
d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.	d) <i>identica.</i>
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di	3. <i>Identico.</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.	
3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.	4. <i>Identico.</i>
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore	5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518-A
di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.	dell' articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.	<i>5-bis. Identico.</i>
<i>Commi da 6 a 9-quater: omissis</i>	

Articolo 2

(Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)

L'articolo 2, al comma 1, introduce **misure** volte ad **incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari**. Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il **trasferimento unidirezionale** di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca **specifici interventi per incentivare i trasferimenti**, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso **il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento**.

Il **comma 2** esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di **incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama**.

La disposizione in commento, **modificata in sede referente**, è composta da due commi e reca altrettante novelle che intervengono, rispettivamente, sulla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, e sulla [legge 4 novembre 2005, n. 230](#) recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

La prima novella, come **sostituita in sede referente**, interviene sulla citata legge 30 dicembre 2010, n. 240 e modifica, in particolare, l'[articolo 7](#), **aggiungendo**, dopo il comma 3, un nuovo comma, il **comma 3-bis** che reca norme in materia di **mobilità dei professori e dei ricercatori universitari**.

La seconda novella, interviene, invece, sulla legge 4 novembre 2005, n. 230, modificandone, in particolare, l'[articolo 1](#), comma 9, in materia di **chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama**.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in commento, come anticipato, **aggiunge**, all'articolo 7, dopo il comma 3, una nuova previsione normativa, il **comma 3-bis** che introduce misure volte a promuovere **la mobilità interuniversitaria e internazionale** del personale accademico. Volendo **sintetizzare** le modifiche introdotte dal **comma 1** in commento, esse prevedono:

- **l'estensione** dell'ambito di applicazione delle procedure di **mobilità**, affiancando alla possibilità dello scambio contestuale di docenti fra due sedi distinte (trasferimento bidirezionale), la possibilità di un **trasferimento unidirezionale**, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economico- finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata;

- il riconoscimento di specifici **interventi per incentivare i trasferimenti**, nonché altre **forme di mobilità** interateneo, incluso il trasferimento di un docente appena reclutato.

Più nel dettaglio, si rammenta in via preliminare che l'[articolo 7](#), comma 3, della legge n. 240 del 2010 prevede, **a legislazione vigente**, che per incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, possono essere attribuiti **incentivi finanziari**, a carico del fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che **prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione** rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.

La norma prosegue affermando che la **mobilità interuniversitaria** è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare **trasferimenti** di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate (il **trasferimento bidirezionale**). Tali trasferimenti possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

L'**ultimo periodo** della norma in esame stabilisce che i trasferimenti sono computati nella **quota del quinto dei posti disponibili** di cui all'[articolo 18](#), comma 4, della medesima legge n. 240 del 2010 che, si ricorda, stabilisce che ciascuna università, nell'ambito della propria programmazione triennale, riservi appunto le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio **non hanno prestato servizio nella stessa università** (ovvero non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari).

Ora, la disposizione in commento, al **comma 1**, come **sostituito in sede referente**, aggiunge all'[articolo 7](#), dopo il comma 3, il **comma 3-bis**, il quale, nell'ottica di incentivare le procedure di mobilità dei docenti universitari, statuisce che, è possibile con l'**assenso dell'interessato e delle università** interessate, effettuare il **trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni**, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano **le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria** di cui all'articolo 1, comma 978, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (**trasferimento unidirezionale**).

Tale possibilità si aggiunge, quindi, alle procedure di mobilità bidirezionale già contemplate dal succitato **articolo 7, comma 3**.

La ragioni delle modifiche normative introdotte dal comma in esame, risiedono, come si evince dalla lettura delle relazioni [tecnica](#) e [illustrativa](#), nella volontà di promuovere **azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria** e internazionale, al fine di favorire la circolazione dei saperi e delle figure di eccellenza da una università all'altra.

Le misure proposte intendono contribuire a porre rimedio alla situazione di **forte ridimensionamento della mobilità** registratosi a partire dal 2010, nella quale – anche a seguito dell’eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato nella carriera universitaria, contemporaneo rispetto al superamento delle precedenti procedure di trasferimento – il **tasso di mobilità** interno alla carriera del singolo docente/ricercatore si è significativamente ridotto, aumentando in maniera considerevole la permanenza in uno stesso ateneo dalla *tenure-track* fino all’approdo in prima fascia.

Si ricorda che, l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sopra citato, prevede che, nell’ambito del livello complessivo del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *a*), della **legge 24 dicembre 1993, n. 537**, sono autorizzate **maggiori facoltà assunzionali**, in aggiunta a quelle previste dall’**articolo 66**, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Quest’ultima norma, che reca la disciplina sul c.d. *turn over*, prevede che il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente complessivo ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 75 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l’anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l’anno 2026.

Le maggiori facoltà assunzionali, aggiuntive a quelle del citato comma 13-*bis*, sono previste nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per le università statali che nell’anno precedente a quello di riferimento presentano un **indicatore delle spese di personale**, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, **inferiore al 75 per cento** e un **indicatore di sostenibilità economico-finanziaria** che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, **maggiore di 1,10**.

Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni succitate, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Si ricorda, inoltre, che, **il Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO)** è il principale strumento di finanziamento statale destinato alle università. Istituito nello stato di previsione del Ministero dall’**articolo 5**, comma 1, lettera *a*) dalla legge n. 537 del 1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Il fondo è appostato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che presenta una dotazione di competenza per il 2025 pari ad euro 9.367.662.950.

Il Fondo viene erogato annualmente attraverso un decreto ministeriale di riparto che per l'anno 2025 non è stato ancora adottato. A titolo esemplificativo si riporta il [decreto di riparto](#) delle risorse per l'anno 2024.

Una quota del fondo, la cosiddetta “quota base”, è ripartita sulla base di criteri oggettivi che siano in grado di rappresentare il “peso effettivo” degli atenei. La quota restante del fondo è ripartita sulla base dei meccanismi premiali di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

Il comma introdotto dalla disposizione in commento prosegue affermando che agli **oneri** derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti, si provvede nei **limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente** e le relative **cessazioni** sono calcolate come **risparmio utile** per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

Si prevede inoltre che il Ministro può prevedere specifici **interventi** per incentivare i trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il **trasferimento** di un docente all'esito delle procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinate dall'[articolo 18](#) della medesima legge n. 240 del 2010.

Sul punto la relazione [illustrativa](#) evidenzia che “al fine di incentivare la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite **premialità** in favore degli Atenei “cedenti” facoltà assunzionali”.

In via generale si ricorda che l'[articolo 18](#) della legge n. 240 del 2010 disciplina le **procedure di chiamata dei professori universitari**, stabilendo che le università, con propri regolamenti, definiscono le modalità per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, seguendo la programmazione triennale del Ministero.

In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata, studiosi in possesso dell'abilitazione, professori di prima e di seconda fascia già in servizio, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite, ogni tre anni, con decreto ministeriale emanato sentito il CUN. Ai fini della chiamata, gli atenei valutano le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica degli studiosi.

Le università, inoltre, possono accertare le competenze linguistiche del candidato in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

La proposta di chiamata è effettuata dal dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione

In terzo luogo, la disposizione in esame, sempre in un'ottica di promozione della mobilità del personale accademico, stabilisce che i **trasferimenti di docenti** sono computati nella quota di **un quarto**, e non più di un quinto, **dei posti disponibili** per professore di ruolo di cui al sopra descritto articolo 18, comma 4, **da destinare al personale docente e ricercatore esterno**.

Si tratta però, in questo caso, di una **modifica di coordinamento**, strettamente conseguente a quella di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, che, nel novellare l'[articolo 18](#), comma 4, **incrementa** – per l'appunto - la quota minima dei posti disponibili per professori di ruolo da riservare al personale esterno, **da un quinto a un quarto** (*per ogni approfondimento si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1*).

Si segnala, ai medesimi fini di coordinamento, che il testo della novella di cui al comma 1 del presente articolo, come risultante dall'esame in sede referente - al contrario di quanto facesse il testo iniziale dell'AS 1518 - lascia immutato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, ivi compreso il riferimento ivi presente alla “quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4”, non più congruo in caso di entrata in vigore della presente proposta.

Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, la disciplina espressa all'[articolo 1](#), comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Tale articolo disciplina la possibilità per le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, di procedere alla **chiamata diretta di studiosi dall'estero** o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. Questa procedura è riservata a studiosi che, **da almeno tre anni**, sono impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario all'estero e che ricoprono una **posizione accademica equipollente** in istituzioni estere.

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di **studiosi di chiara fama**. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Ora, **la disposizione in esame aggiunge** a tale disciplina una previsione in base alla quale, nel caso di eventuali **interventi di incentivazione**, da parte del

Ministero, **delle chiamate** di cui si è appena dato conto, essi **restano esclusi dai meccanismi di riduzione** operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Ciò sta a significare che gli incentivi che possono essere riconosciuti alle università che procedono alla chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore, non andranno ad incidere negativamente, nei confronti dell'università procedente, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Articolo 3 *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'**articolo 3**, modificato in **sede referente**, detta le **disposizioni transitorie e finali** necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, **la continuità delle procedure di abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)** e di quelle di **reclutamento in corso** all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La **disposizione in commento** detta le disposizioni transitorie e finali necessarie ad assicurare la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite ai sensi del regime di cui all'[articolo 16](#) della legge 240 del 2010, nonché la validità delle procedure di reclutamento, già in corso, dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli [18](#) e [24](#) della medesima legge.

La disposizione in commento si compone di **sei commi**. Durante **l'esame in sede referente**, è stata **modificata** la disciplina recata, rispettivamente, al **comma 1** e al **comma 5**.

Il **comma 1**, modificato in sede referente, stabilisce che, fino alla definizione dei requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari disciplinati dall'[articolo 16](#) della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché delle **modalità di formazione delle commissioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis**, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ciò vale a dire che, durante il periodo transitorio, in attesa della piena operatività della nuova normativa che introduce un nuovo sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti che regolamentano il sistema di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Si ricorda in particolare che ai sensi del nuovo articolo 16, **l'individuazione degli specifici requisiti** di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, è demandata ad un successivo **decreto del Ministro** dell'università e della ricerca da adottare, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre, ai sensi del medesimo nuovo articolo 16, come modificato in sede referente, è demandato ad un successivo **decreto del Ministro** dell'università e della ricerca, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di dettare la disciplina attuativa delle **procedure di formazione delle commissioni giudicatrici** per le procedure di reclutamento.

Per ogni ulteriore approfondimento sulle modifiche normative che riguardano l'[articolo 16](#) si rimanda alla lettura della scheda sull'articolo 1 del presente provvedimento.

Il **comma 2** dispone che per le **procedure di reclutamento** dei docenti universitari e dei ricercatori, di cui, rispettivamente, agli articoli [18](#) e [24](#) della legge 240 del 2010, **già in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni vigenti prima di tale data.

Per quanto concerne la disciplina prevista dall'[articolo 18](#) concernente la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, si rimanda alla consultazione della scheda sull'articolo 2 del presente provvedimento.

Si ricorda, inoltre, che, l'[articolo 24](#) contiene la disciplina dedicata ai **ricercatori a tempo determinato**.

Il contratto di ricerca a tempo determinato, ai sensi del **comma 3** del citato articolo 24, ha una durata complessiva di **sei anni e non è rinnovabile**. Su richiesta dell'interessato. Il **comma 5** del medesimo articolo 24 stabilisce che su istanza del ricercatore a tempo determinato, l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, **valuta il ricercatore**, titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, **ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia**. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Ai sensi del **comma 6** del medesimo articolo 24, **fino al 31 dicembre 2026** ed entro determinati limiti quantitativi, la procedura descritta può essere utilizzata per **la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato**, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, **in servizio nell'università medesima**,

Il **comma 3** stabilisce che coloro i quali abbiano **conseguito l'abilitazione scientifica nazionale sulla base delle regole vigenti** prima della data di entrata in vigore della presente legge, si ritengono **comunque in possesso dei requisiti** di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell'abilitazione medesima (quindi, fino a 12 anni dal suo conseguimento).

Il **comma 4**, invece, disciplina il regime transitorio rispetto a coloro i quali abbiano ricevuto una **valutazione negativa nell'ambito della abilitazione scientifica nazionale**.

Il tal caso, il comma in esame prevede che tali soggetti non siano ammessi a partecipare alle procedure di reclutamento di docenti e ricercatori universitari di cui ai citati articoli [18](#) e [24](#), commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente, e per la stessa fascia o per la fascia superiore, **nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda**.

Il **comma 5**, come **modificato in sede referente**, chiarisce che fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (il 31 dicembre 2026), **possono partecipare alle procedure** di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia ivi previste, **riservate al personale** (professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato) **già in servizio nell'università procedente, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale** ai sensi dell'articolo 16, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel **testo originario del disegno di legge in esame**, prime delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, il comma 5 in commento riconosceva la possibilità di partecipazione alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia anche a coloro i quali fossero risultati **in possesso dei nuovi requisiti** individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 16, come novellato dalla presente legge.

Infine, il **comma 6** demanda al **Consiglio Universitario Nazionale (CUN)** l'espressione del **parere** per le chiamate dirette dall'estero di **studiosi di chiara fama** per la copertura dei posti di professore ordinario. La competenza ad esprimere tale parere è attualmente attribuita alle commissioni nazionali per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il **Consiglio universitario nazionale (CUN)** è disciplinato dalla [legge 16 gennaio 2006, n. 18](#). È organo elettivo di **rappresentanza del sistema universitario** ed è composto da:

- fino a **42 professori e ricercatori eletti** in rappresentanza di fino a **14 aree di settori scientifico-disciplinari** determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);
- **8 studenti** di differenti facoltà **eletti** dal [Consiglio nazionale degli studenti universitari](#) fra i componenti del medesimo;
- **3 membri eletti** in rappresentanza del **personale tecnico e amministrativo** delle università;
- **3 membri** designati, tra i suoi componenti, dalla [Conferenza dei rettori delle università italiane](#) (CRUI);
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dall'[Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie](#);
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dal [Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università](#).

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e **durano in carica quattro anni**. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell'ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il **presidente del CUN** è **eletto** nell'ambito dello stesso Consiglio fra i **professori di I fascia elettivi**.

Quanto alle **competenze**, il CUN formula **pareri e proposte** al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

La **composizione attuale** del collegio è consultabile a [questo link](#).

L'elenco dei **decreti ministeriali di nomina** è reperibile a [questo link](#).

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 4**, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La [relazione tecnica](#), nel dettagliare le misure che innovano le procedure di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, evidenzia anche gli aspetti di carattere finanziario, rappresentando che, per tutte le misure proposte, non si verifica un aggravio di spesa per la finanza pubblica.